



N° PAP-00683-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 04/12/2025 al 19/12/2025

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPE IULIUCCI

Comune di Bucciano

Provincia di Benevento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19/2025 del 26/11/2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000

Il giorno 26/11/2025 alle ore 19:30 e seguenti in Bucciano, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione straordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

PASQUALE MATERA
VINCENZO RUGGIERO
FERNANDA BUONANNO
ANGELO DI MARZO
DOMENICO FALCO
GIUSEPPINA DE BLASIO
VINCENZO IULIANO
ANTONELLA RUGGIERO
VINCENZO MENNITO
CARMELA FALCO
GIOVANNI FALZARANO

PRESENTI	ASSENTI
P	
	A
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A
P	

Presenti: 9 Assenti: 2

Assiste: CLAUDIA FILOMENA IOLLO - Segretario Comunale

Presiede: PASQUALE MATERA - Sindaco

Verificato il numero legale, PASQUALE MATERA - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Documento di Consultazione

E' presente in aula l'assessore esterno Samuele Ciambriello.
Il Sindaco relaziona sull'argomento illustrando il contenuto della proposta di riconoscimento debito fuori bilancio depositata agli atti del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- L'allegata proposta di deliberazione;
 - I pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.lgs.n. 267/2000;
- il parere del revisore dei conti.

ATTESA la propria competenza a procedere.

UDITO l'intervento introduttivo del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione in oggetto, al quale non fanno seguito ulteriori interventi.

RITENUTO di condividere tutto quanto riportato nell'allegata proposta e nei relativi allegati;

CON voti favorevoli 8, astenuto 1 (Mennito), legalmente resi

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione.
Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli 8, astenuto 1 (Mennito), legalmente resi

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 19.12.2024, esecutiva, è stato approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 19.12.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

Visto l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Considerato che sono pervenute comunicazioni indicanti situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, lettera a), con documentazione istruttoria collazionata nel fascicolo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale ed elencato dalla lettera A);

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di €. 393,89 così distinto:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimen to	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		€ 393,89
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		
TOTALE			€ 393,89

e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

Dato atto che per le “*sentenze esecutive*” (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo e impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 1058 denominato "Spese per liti e arbitraggi", e che la spesa è finanziata con mezzi ordinari di bilancio;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Documento di Consultazione

PROPONE

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 393,89 analiticamente descritti nei fascicoli allegati dalla lettera A), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sinteticamente riassunti nel seguente prospetto:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimen to	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		€ 393,89
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e		

	il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		
TOTALE			€ 393,89

2. di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

3. di impegnare la somma di €. 393,89 per il pagamento del debito in oggetto le cui risorse sono allocate al Capitolo 1058 denominato "Spese per liti e arbitraggi" finanziato con mezzi ordinari di bilancio;

4. di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

5. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili del procedimento per l'immediata liquidazione delle spese;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

In allegato richiesta di spese di giudizio liquidate con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° di Benevento N° 524/25 del 12/3/25, depositata l'8/4/25, passata in giudicato, sentenza in oggetto, fattura proforma con tutte le coordinate necessarie ai fini del pagamento nonchè ricevuta di pagamento del contributo unificato
Cordiali saluti
Avv. Mauro D'Angelo

Documento di Consultazione

**COMUNE DI BUCCIANO – UFFICIO TRIBUTI – IN PERSONA DEL
SINDACO P.T. – VIA PAOLI, N° 1, 82010, BUCCIANO (BN), P. I.V.A.
80005280625, INDIRIZZO PEC: PROTOCOLLO.BUCCIANO@ASMEPEC.IT**

RICHIESTA SPESE DI GIUDIZIO

OGGETTO: causa iscritta all'R.G.R. 634/24 – C.G.T. I° Benevento – Sibillo Aida/Comune di Bucciano. Recupero spese liquidate con la sentenza N° 524/25 del 12/3/25, depositata l'8/4/25, passata in giudicato.

Con la presente, il sottoscritto Avv. Mauro D'Angelo (C.F. DNGMRA78M03B963K, n. fax 0823 386002, P.E.C. mauro.dangelo@avvocatismcv.it) difensore e procuratore speciale della Sig.ra Sibillo Aida nata a Casagiove (CE) il 15/9/46 e residente in Casapulla (CE) alla Via Ildebrando Pizzetti, N° 3/A, C.F. SBLDAI46P55B8600, in qualità di erede del Sig. Giancarlo Carnielli, C.F. CRNGCR44P16C422Q, presso il cui studio in Caserta, alla Via Parrocchia, N° 20, Fraz. Piedimonte di Casolla, è elettivamente domiciliato, con riferimento alla causa di cui in oggetto,

CHIEDE

il pagamento delle spese di giudizio, come disposto dalla sentenza della C.G.T. I° di Benevento N° 524/25 del 12/3/25, depositata l'8/4/25, (all. 1) *“Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna parte resistente Agenzia delle Entrate di Riscossione e comune di Bucciano nella misura di euro 250,00, oltre IVA, CPA, spese generali e CUT, con attribuzione al procuratore antistatario”* pari alla somma complessiva di € **181,50** (centottantuno/50) come da fattura proforma allegata (all. 2)

Si invita, pertanto, la S.V. ad effettuare il pagamento suindicato tenendo conto delle seguenti coordinate:

Coordinate per pagamento a mezzo bonifico postale:

intestazione D'Angelo Mauro

COD. IBAN: IT 51 Y 07601 14900 000001085006.

Al fine del corretto pagamento si evidenzia che l'operazione di pagamento dovrà essere effettuata senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, essendo lo scrivente sottoposto a regime forfettario. Si richiede, pertanto, la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dall'1, comma 67, Legge N° 190/14.

Pertanto, si auspica che la S.V. possa prendere contatti con lo scrivente al seguente indirizzo di posta elettronica: mauro.dangelo@avvocatismcv.it al fine di concordare il pagamento in via bonaria della somma suindicata.

Resta inteso che, decorsi 30 giorni dalla ricezione della presente senza alcun riscontro positivo, si procederà a dare impulso al recupero coattivo del credito, a

tutela delle ragioni del sottoscritto, attraverso l'istituto del giudizio di ottemperanza
ex art. 70 D.Lgs. 546/92, con ulteriori aggravii di spese.

Caserta, li 11/11/25

Avv. Mauro D' Angelo



Allegati:

- 1) sentenza della C.G.T. I° di Benevento N° 524/25 del 12/3/25, depositata
l'8/4/25;
- 2) fattura proforma;
- 3) ricevuta pagamento contributo unificato.

Documento di Consultazione



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico

in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 634/2024 depositato il 21/05/2024

proposto da

Aida Sibillo - SBLDA146P55B8600

Difeso da

Mauro D'Angelo - DNGMRA78M03B963K

Gianpaolo Vigliotti - VGLGPL79S26B963A

ed elettivamente domiciliato presso mauro.dangelo@avvocatismcv.it

contro

Comune di Bucciano

elettivamente domiciliato presso anagrafe.bucciano@postecert.it

Ag.entrare - Riscossione - Caserta

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2022 0029365920 503 TASI 2015

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 136/2025 depositato il 12/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso

Resistente/Appellato: rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto inviato con il servizio telematico il 21/5/2024 Sibillo Aida, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro D'Angelo e dal dott. Gianpaolo Vigliotti, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 2022 00293659 20 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata al contribuente il 8/3/2024, relativa all'IMU e alla TASI dovute al comune di Bucciano per l'anno di imposta 2015, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che la cartella impugnata è illegittima essendo maturati i termini di decadenza o di prescrizione del diritto di credito, in quanto egli non ha ricevuto gli avvisi di accertamento portanti il debito in contestazione o altri atti prodromici; eccepisce, altresì, il difetto di motivazione e la violazione dello Statuto del Contribuente.

Si è costituita tempestivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava, e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver agito correttamente e tempestivamente.

Non si è costituito il comune di Bucciano.

Con note successive la ricorrente ha contestato la costituzione della resistente e ha insistito nelle proprie eccezioni e richieste.

Indi, all'udienza odierna, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'agente della riscossione, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tanto premesso, condivisibile è l'eccezione contenuta in ricorso relativa alla denunciata omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici e portanti il debito in contestazione, da cui deriverebbe la decadenza o la prescrizione del diritto di credito.

Ed invero, nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova, dalla disamina degli atti e della documentazione prodotta dalle parti non emerge la prova della regolarità e tempestività della notifica dei suddetti avvisi di accertamento o di altro atto interruttivo dei termini di prescrizione; in effetti, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il comune di Bucciano (ritualmente citati e costituita in giudizio solo la prima), sui quali comunque grava l'onere della prova, non hanno fornito la prova certa della esistenza e/o regolarità di tale notifica, cioè l'avvenuta consegna degli atti impositivi al destinatario (l'agente della riscossione si è limitato a produrre copia dell'estratto di ruolo e della notifica della cartella oggi impugnata); tale comunicazione è necessaria sia per portare a conoscenza il contribuente della pretesa erariale e delle motivazioni addotte a sostegno della stessa, sia per l'interruzione dei termini di prescrizione del diritto di credito.

Tale circostanza rende tardiva la richiesta di pagamento contenuta nella cartella in contestazione, in quanto la tassa richiesta risale all'anno 2015, non essendo stata provata la notifica -come detto- di alcun atto interruttivo dei termini di decadenza e di prescrizione.

Come è noto, le obbligazioni tributarie relative a tributi locali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., come anche affermato dalla Suprema Corte sez. tributaria con la sentenza n. 4283 del 17/12/09, dep. il 23/2/10.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso de quo deve essere accolto e deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata, tale essendo il petitum.

Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunciando, decide come da dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna parte resistente Agenzia delle Entrate di Riscossione e comune di Bucciano nella misura di euro 250,00, oltre IVA, CPA, spese generali e CUT, con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagante delle spese che liquida in euro 250,00 oltre iva, cpa e cut per ciascuna delle parti.

Documento di Consultazione

Avv. Mauro D'Angelo
Via Parrocchia, N° 20
Fraz. Piedimonte di Casolla
81100 Caserta
P. I.V.A. 03568480614
C.F. DNGMRA78M03B963K

FATTURA PROFORMA
DELL'11/11/2025

Destinatario:
SIBILLO AIDA
VIA ILDEBRANDO PIZZETTI, N° 3/A,
CASAPULLA (CE)
C.F. SBLDAI46P55B8600

Competenze professionali liquidate con la sentenza emessa dalla C.G.T. I° di Benevento N° 524/25 del 12/3/25, depositata l'8/4/25. N.B soggetto solvente:
"Comune di Bucciano – ufficio tributi – in persona del sindaco p..t. – via Paoli, N° 1, 82010, Bucciano (BN), P. I.V.A. 80005280625"

DIRITTI E ONORARI € 125,00

SPESE FORFETTARIE AL 15 % € 18,75

TOTALE IMPONIBILE € 143,75

CONTRIB. 4 % € 5,75

SPESE ESCLUSE
ART. 15 D.P.R. 633/72 € 32,00

TOTALE € 181,50*

* operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dall'1, comma 67, Legge N° 190/14.
Imposta di bollo assolta sull'originale

Coordinate per pagamento a mezzo bonifico postale:
intestazione D'Angelo Mauro
COD. IBAN: IT 51 Y 07601 14900 000001085006

I Vostri dati qui esposti sono trattati con mezzi informatizzati solo per fini contabili ed amministrativi. Può esercitare in ogni momento i diritti contemplati dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003

PER QUIETANZA



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

Rose Pay SpA

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

SIBILLO

COGNOME

AIDA

DATA DI NASCITA

1 5 0 9 1 9 4 6

SESSO M o F

F

COMPLETO (o primo nome) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

CASAGIOVE

PROV.

C E

CODICE FISCALE

S B L D A I 4 6 P 5 5 B 8 6 0 0

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

COGNOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMPLETO (o primo nome) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

6. UFFICIO D'ENTE

V 0 8

codice

sub. codice (*)

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

11. CODICE TRIBUTO

1 7 1 1

12. DESCRIZIONE (*)

*Caricamento unificati in
PSCALUM A RUOLI ANL
PROCESSI VOISUBAN pag. 9
PER 33 MCGE 2002 N.117*

13. IMPORTO

60 0 0

14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

60 0 0

EURO (lettere)

SESSANTA /00

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
GIORNO	MESE	ANNO	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
			36081	

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

ri. **1**

cod. ABI **03071** CAB **000000**

firma _____

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE

116/143 04 09-05-24 Pt1
10088 E+60,00*
F2YV 0088 ***
C.F. SBLDAI46P55BB600



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

Rose Pay SpA

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

SIBILLO

NOVITÀ

AIDA

DATA DI NASCITA

1 5 0 9 1 9 4 6

SESSO M o F
F

COGNOME (o nome) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

CASAGIOVE

PROV. **C E**

CODICE FISCALE

S B L D A I 4 6 P 5 5 B 8 6 0 0

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOVITÀ

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COGNOME (o nome) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

6. UFFICIO D'ENTE

V 0 8

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

11. CODICE TRIBUTO

1 7 1 1

12. DESCRIZIONE (*)

*Caricamento imprevisto
Iscrizione a ruolo ANL
Processi volontaria pag. 9
PER 33 Mese 2022 N. 117*

13. IMPORTO

60 0 0

14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

60 0 0

EURO (lettere)

SESSANTA /00

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
GIORNO	MESE	ANNO	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
			36081	

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

ri. **1**

cod. ABI CAB

firma

(*) RIFERITO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE

116/143 04 09-05-24 Pt1
10088 €+60,00*
F2YV 0088 ***
C.F. SBLDAI46P55BB600



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico

in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 634/2024 depositato il 21/05/2024

proposto da

Aida Sibillo - SBLDA146P55B8600

Difeso da

Mauro D'Angelo - DNGMRA78M03B963K

Gianpaolo Vigliotti - VGLGPL79S26B963A

ed elettivamente domiciliato presso mauro.dangelo@avvocatismcv.it

contro

Comune di Bucciano

elettivamente domiciliato presso anagrafe.bucciano@postecert.it

Ag.entrare - Riscossione - Caserta

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2022 0029365920 503 TASI 2015

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 136/2025 depositato il 12/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso

Resistente/Appellato: rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto inviato con il servizio telematico il 21/5/2024 Sibillo Aida, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro D'Angelo e dal dott. Gianpaolo Vigliotti, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 2022 00293659 20 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata al contribuente il 8/3/2024, relativa all'IMU e alla TASI dovute al comune di Bucciano per l'anno di imposta 2015, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che la cartella impugnata è illegittima essendo maturati i termini di decadenza o di prescrizione del diritto di credito, in quanto egli non ha ricevuto gli avvisi di accertamento portanti il debito in contestazione o altri atti prodromici; eccepisce, altresì, il difetto di motivazione e la violazione dello Statuto del Contribuente.

Si è costituita tempestivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava, e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver agito correttamente e tempestivamente.

Non si è costituito il comune di Bucciano.

Con note successive la ricorrente ha contestato la costituzione della resistente e ha insistito nelle proprie eccezioni e richieste.

Indi, all'udienza odierna, la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'agente della riscossione, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tanto premesso, condivisibile è l'eccezione contenuta in ricorso relativa alla denunciata omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici e portanti il debito in contestazione, da cui deriverebbe la decadenza o la prescrizione del diritto di credito.

Ed invero, nel rispetto dei principi che governano l'onere della prova, dalla disamina degli atti e della documentazione prodotta dalle parti non emerge la prova della regolarità e tempestività della notifica dei suddetti avvisi di accertamento o di altro atto interruttivo dei termini di prescrizione; in effetti, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il comune di Bucciano (ritualmente citati e costituita in giudizio solo la prima), sui quali comunque grava l'onere della prova, non hanno fornito la prova certa della esistenza e/o regolarità di tale notifica, cioè l'avvenuta consegna degli atti impositivi al destinatario (l'agente della riscossione si è limitato a produrre copia dell'estratto di ruolo e della notifica della cartella oggi impugnata); tale comunicazione è necessaria sia per portare a conoscenza il contribuente della pretesa erariale e delle motivazioni addotte a sostegno della stessa, sia per l'interruzione dei termini di prescrizione del diritto di credito.

Tale circostanza rende tardiva la richiesta di pagamento contenuta nella cartella in contestazione, in quanto la tassa richiesta risale all'anno 2015, non essendo stata provata la notifica -come detto- di alcun atto interruttivo dei termini di decadenza e di prescrizione.

Come è noto, le obbligazioni tributarie relative a tributi locali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., come anche affermato dalla Suprema Corte sez. tributaria con la sentenza n. 4283 del 17/12/09, dep. il 23/2/10.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso de quo deve essere accolto e deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata, tale essendo il petitum.

Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunciando, decide come da dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna parte resistente Agenzia delle Entrate di Riscossione e comune di Bucciano nella misura di euro 250,00, oltre IVA, CPA, spese generali e CUT, con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagante delle spese che liquida in euro 250,00 oltre iva, cpa e cut per ciascuna delle parti.

Documento di Consultazione

Dott. Gianpaolo Vigliotti
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Via De Franciscis 84, 81100 Caserta
Via Trento 20, 81022 Casagiove (CE)
P.iva 03831790617
CF: VGLGPL79S26B963A

Spettabile Signora
SIBILLO AIDA
VIA RUGGIERO 93
81100 CASERTA CE

C.F. SBLDAI46P55B8600

Proforma n. 73 CASERTA, 12/11/2025 Pag. 1

Data	Descrizione	IVA	Spese	Importi
	Competenze professionali liquidate da sentenza CGT DI 1° GRADO DI BENEVENTO n. 524/25 del 12/03/2025 depositata il08/04/2025	22%		125,00
	Spese generali di studio 15 %	22%		18,75
	SPESE ANTICIPATE EX. ART. 15 PER cut	EC art.15		30,00

Documento di Consultazione

Condizioni di pagamento: Bonifico bancario Rimessa diretta
Scadenze

12/11/2025	Bonifico bancario	183,64
Banca d'appoggio		Banca domiciliataria
FINECOBANK SPA		
SEDE DI ROMA		
CIN T ABI 03015 CAB 03200 C/c 000002693968		
IBAN: IT54T0301503200000002693968		

Riepilogo importi

	Onorari	173,75
Contributo cassa nazionale di categoria (4,00 % sugli onorari)		5,75
	Totale	179,50
	IVA (22% su 149,50)	32,89
	IVA (EC art.15 su 30,00)	0,00
	Totale documento	212,39
	Ritenuta d'acconto del 20%, pari a	28,75
	Netto da pagare	183,64

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Comune di Bucciano (BN)

Provincia di Benevento

Verbale n. 15 del 20/11/2025

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale – Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000

L'Organo di revisione economico-finanziaria, nominato ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL),

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 9, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l'obbligo di esprimere parere sulle proposte di deliberazione consiliare aventi ad oggetto il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli artt. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000"**, per un importo complessivo di euro **393,89**, riferito a debito fuori bilancio derivante da **sentenza esecutiva**;

ESAMINATA la documentazione allegata alla proposta, e in particolare l'Allegato A contenente:

- **Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Benevento n. 524/2025 del 12/03/2025**, depositata l'08/04/2025, divenuta esecutiva;
- **Richiesta di pagamento delle spese legali** avanzata dall'Avv. Mauro D'Angelo e del Dott. Commercialista Gianpaolo Vigliotti, difensori della parte ricorrente, con dettaglio degli importi liquidati dal Giudice;
- **Fatture proforma e nota spese** comprovanti il credito derivante dalla soccombenza del Comune;

CONSIDERATO che la sentenza citata, in accoglimento del ricorso della contribuente, ha condannato il Comune di Bucciano al pagamento delle spese di giudizio nella misura di **€ 250,00 oltre accessori** (IVA, CPA, spese generali e contributo unificato), attribuite al procuratore antistatario;

VERIFICATO che l'importo complessivo del debito fuori bilancio per come contabilizzato dall'Ufficio Tributi e finanziario ammonta a **€ 393,89**, risultante dall'istruttoria amministrativa, dai conteggi proforma e dalla documentazione a supporto, e risulta congruo, certo, liquido ed esigibile;

ACCERTATO che la fattispecie ricade nella previsione dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di **sentenza esecutiva** che genera un obbligo di pagamento a carico dell'ente;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione indica quale copertura finanziaria il **Capitolo 1058 – “Spese per liti e arbitraggi”**, finanziato con mezzi ordinari di bilancio, assicurando il pieno rispetto degli equilibri generali (artt. 162-164 TUEL) e del pareggio di bilancio;

CONSIDERATO che l’assunzione del relativo impegno di spesa non compromette gli equilibri complessivi di bilancio e rispetta le prescrizioni normative in materia di copertura e contabilizzazione dei debiti fuori bilancio;

RITENUTO che la documentazione istruttoria è completa e idonea a comprovare la sussistenza del debito, la sua qualificazione giuridica e la corretta imputazione contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto il **riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000**, per l’importo complessivo di **€ 393,89**, così come riportato nella proposta e negli atti istruttori.

Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 9, del D.Lgs. 267/2000.

L’Organo di Revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Maria Consiglia Rondanini

Documento di Consultazione



Comune di Bucciano

Provincia di Benevento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Bucciano, 20/11/2025



Comune di Bucciano

Provincia di Benevento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Documento di Consultazione

Note:

Bucciano, 20/11/2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
PASQUALE MATERA

Segretario Comunale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Bucciano, 03/12/2025

Documento di Consultazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 26/11/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).